



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 165

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESENTATA DA ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INIZIATIVA "MAGNETICA ESTATE" NEL PERIODO DAL 20.06.2022 AL 02.09.2022. DEROGA AI CRITERI RIGUARDANTI L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA E AL SUPERAMENTO DEL TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE.

Il giorno 04.07.2022 ad ore 08.45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara

Assenti: assessore	Facchin Ezio
e assessori	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/182 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento concede contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio – assistenziali, sulla base del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116/1996 e s.m. e i. (da ora Regolamento);

visto che l'articolo 5 di tale Regolamento prevede la possibilità di disporre provvidenze a favore di soggetti pubblici o privati, operanti sul territorio comunale con finalità socio-assistenziali, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari, di cooperazione sociale, svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o disagio socio-economico, promuovono iniziative di carattere educativo/formativo e di socializzazione per contrastare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita, prevenire o rimuovere situazioni di disagio;

considerato che il dettaglio dei criteri in base ai quali tali contributi vengono erogati sono stati fissati con la deliberazione della Giunta comunale 20.12.2010 n. 434, così come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale 15.10.2012 n. 282;

visto che, in data 19.05.2022 Arianna Società Cooperativa Sociale avente sede legale in via San Francesco d'Assisi n. 10 a Trento, ha chiesto l'assegnazione di un contributo straordinario per l'iniziativa "Magnetica Estate" per il periodo 20.06.2022 – 02.09.2022;

considerato che tale iniziativa consiste nella realizzazione di un centro estivo da svolgersi presso il Giocastudiamo Solteri Magnete gestito da Arianna rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 11 anni, italiani e stranieri, principalmente residenti nel quartiere dei Solteri;

rilevato che tale iniziativa ha come obiettivi quello di garantire continuità alle attività e ai progetti del Giocastudiamo anche durante l'estate, di offrire un aiuto a tutte le famiglie che in estate hanno bisogno di maggior copertura dei figli lasciati liberi dagli impegni scolastici, di proporre ai bambini, che passano parte o tutta l'estate a Trento, un calendario variegato di attività per vivere, anche in città, un'estate piacevole e spensierata e infine di contribuire a riqualificare e abbellire l'area dove è presente il centro;

tenuto conto che tale iniziativa è rivolta in particolar modo alle fasce più fragili della popolazione, che difficilmente accedono alle opportunità del territorio e in particolare a quei bambini che non beneficiano dei vantaggi che derivano dal partecipare a iniziative di svago, gioco e divertimento che sono fondamentali per la loro crescita psico – fisica e sociale;

considerato che tale attività si inserisce in un momento particolarmente delicato della vita sociale ascrivibile alla pandemia che ha comportato una limitazione delle occasioni di incontro con gli amici comportando un indebolimento di alcune abilità dalla linguistica alla relazione, da quella motoria a quella del riuscire a stare nei tempi del gruppo;

preso atto che nell'Allegato n. 4, lettera A) della deliberazione della Giunta comunale 20.12.2010 n. 434 è previsto che le spese per compensi e rimborsi spese a collaboratori a qualunque titolo sostenute e le spese per noleggio (affitto) delle sale sono ammesse nella percentuale ridotta del 50%;

preso atto altresì che nell'Allegato n. 4, lettera B) della medesima deliberazione è previsto, che per i progetti che si presentano in forte sintonia con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale e ritenuti prioritari dalla Giunta comunale, si potranno definire, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio, incrementi sia della percentuale di spesa ammessa sia della percentuale di contributo;

ritenuto, in considerazione di quanto sopraesposto e in considerazione dell'alto valore dell'iniziativa, di chiedere alla Giunta comunale, di derogare ai criteri riguardanti l'ammissibilità delle spese per compensi e rimborsi spese a collaboratori a qualunque titolo sostenute e delle spese per noleggio (affitto) delle sale ammettendo per intero sia la spesa complessiva riguardante il costo del personale pari a euro 11.217,00 derivante dalla somma delle prime due voci del bilancio di previsione (personale e pratiche amministrative) che la spesa riguardante l'affitto della sala pari a euro 2.490,00 esposta nel bilancio di previsione presentato da

Arianna Società Cooperativa Sociale;

ritenuto altresì di chiedere alla Giunta comunale, in considerazione dell'alto valore dell'iniziativa, di derogare altresì al tetto massimo di spesa ammissibile di euro 13.000,00 previsto dall'Allegato n. 4, lettera A) della deliberazione sopracitata e di consentirne il suo superamento ammettendo l'intera spesa esposta nel bilancio di previsione relativo alla richiesta di finanziamento straordinario presentata da Arianna Società Cooperativa Sociale pari a euro 17.637,00;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022– 2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022–2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 10.09.1996 n. 116 e 07.11.2000 n. 140;
- la deliberazione della Giunta comunale 20.12.2010 n. 434 così come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale 15.10.2012 n. 282 con la quale sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di derogare ai criteri riguardanti l'ammissibilità delle spese per compensi e rimborsi spese a collaboratori a qualunque titolo sostenute e delle spese per l'affitto della sala ammettendo per intero sia la spesa complessiva riguardante il costo del personale pari a euro 11.217,00 derivante dalla somma delle prime due voci del bilancio di previsione (personale e pratiche amministrative) che la spesa riguardante l'affitto della sala pari a euro 2.490,00 esposte nel bilancio di previsione presentato da Arianna Società Cooperativa Sociale;

2. di derogare, per le motivazioni esposte in premessa, al tetto massimo di spesa ammissibile a contributo di euro 13.000,00 ammettendo al successivo calcolo del contributo, nel limite massimo dell'80%, l'intera spesa esposta nel bilancio di previsione relativo alla richiesta di finanziamento straordinario presentata da Arianna Società Cooperativa Sociale, per una spesa ammissibile pari a euro 17.637,00.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESENTATA DA ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INIZIATIVA "MAGNETICA ESTATE" NEL PERIODO DAL 20.06.2022 AL 02.09.2022. DEROGA AI CRITERI RIGUARDANTI L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA E AL SUPERAMENTO DEL TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 04.07.2022

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 182 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESENTATA DA ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INIZIATIVA "MAGNETICA ESTATE" NEL PERIODO DAL 20.06.2022 AL 02.09.2022. DEROGA AI CRITERI RIGUARDANTI L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA E AL SUPERAMENTO DEL TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 giugno 2022

Servizio Welfare e coesione sociale
La Dirigente
dott.ssa Sabrina Redolfi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 182 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESENTATA DA ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INIZIATIVA "MAGNETICA ESTATE" NEL PERIODO DAL 20.06.2022 AL 02.09.2022. DEROGA AI CRITERI RIGUARDANTI L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E AL SUPERAMENTO DEL TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.07.2022